



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 3 del 4 giugno 2018.

Modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione nella categoria 4-bis.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 123, della medesima legge, l'Albo nazionale gestori ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 32 dell'8 febbraio 2018, di attuazione dell'articolo 1, comma 123, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Vista la propria delibera del 24 aprile 2018, n. 2 con la quale è stata individuata la categoria 4-bis e i relativi criteri e requisiti per l'iscrizione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dei modelli di provvedimento relativi all'iscrizione e al diniego d'iscrizione nella categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi);

DELIBERA

Articolo 1

(Modelli di provvedimento)

Il modello di provvedimento di iscrizione nella categoria 4-bis è approvato secondo il modello contenuto nell'allegato "A".

Il modello di provvedimento di diniego dell'iscrizione nella categoria 4-bis è approvato secondo il modello contenuto nell'allegato "B".

Il SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare



Il PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

ALLEGATO "A"

Schema di provvedimento di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 2 del 24 aprile 2018

Il Presidente della Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 123, della medesima legge, l'Albo nazionale gestori ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 2 del 24 aprile 2018, recante l'individuazione della sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n.124) i criteri e i requisiti per l'iscrizione e in particolare l'articolo 4, comma 2;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione presentata in data registrata al numero di protocollo

Vista la deliberazione della Sezione regionale del in data con la quale è stata accolta la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo nella sottocategoria **4-bis** dell'impresa

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione:

Con Sede a:

Indirizzo:

CAP:

C. F./Partita IVA :

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella sottocategoria **4-bis**

Inizio validità:

Fine validità:

Attività svolta/e dall'impresa: (commercio all'ingrosso di rottami metallici classe ATECO 46.77.10)



Tipologie di rifiuti:

Codice rifiuto (EER)	Descrizione

Veicoli utilizzabili:

Marca	Tipo	Portata utile	Targa

Art. 2
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.



3. L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal legale rappresentante secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della delibera n. 2 del 24 aprile 2018 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4. E' fatto divieto di trasportare rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi che si presentino allo stato fisico polverulento. Il trasporto dei rifiuti ingombranti in cui al codice EER 20.03.07 è limitato ai rifiuti metallici, con esplicita esclusione dei rifiuti metallici provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
8. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, o, in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, data

Il Segretario



Il Presidente

ALLEGATO "B"

Schema di provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 2 del 24 aprile 2018

Il Presidente della Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 123, della medesima legge, l'Albo nazionale gestori ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 2 del 24 aprile 2018, recante l'individuazione della categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n.124) i criteri e i requisiti per l'iscrizione e in particolare l'articolo 4, comma 3;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione presentata in data registrata al numero di protocollo ;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del in data.....con la quale è stata rigettata la suddetta comunicazione in quanto.....

DISPONE **Articolo 1**

1. La comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo presentata dall'impresa.....è rigettata per i motivi indicati nelle premesse.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, data

Il Segretario

Il Presidente

